

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE PALESTRA PALESTRINA MUNICIPIO AULA MAGNA SEDE VIGILI DEL FUOCO
PER IL PERIODO

01/01/2020 AL 31/12/2020

OGGETTO D' APPALTO

ARTICOLO 1

1. Il Comune di Pomarolo con il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina le modalità e le condizioni per lo svolgimento del servizio di pulizia, sanificazione giornaliera, periodica e straordinaria degli immobili comunali di seguito indicati, da effettuarsi con l'osservanza delle norme di seguito riportate, delle norme di igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia.

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di pulizia dei seguenti edifici:

1. SCUOLA ELEMENTARE:

Area oggetto dell'intervento (area evidenziata in verde nelle planimetrie allegate A1, A2, A3, A4,);

- piano seminterrato parte nuova (A1): ingresso, ascensore, scale ;
- primo rialzato parte nuova (A2): scale, ascensore, corridoi e scala esterna;
- primo piano parte nuova e vecchia (A3): scale che dal piano rialzato portano al primo piano, ascensori, tutto il piano nuovo e vecchio, scala esterna e tratto scala parte vecchia che dal primo piano porta al sottotetto;
- secondo piano parte nuova (A4) : vano scale che dal primo piano porta al secondo e ascensore;

2. PALESTRA:

Area oggetto dell'intervento (area evidenziata in verde nelle planimetrie allegate(A1 A2)

Ingresso esterno e tutta la palestra comprese le gradinate servizi igienici, spogliatoi e magazzini;

3. MUNICIPIO

Area oggetto dell'intervento (area evidenziata in verde nella planimetria allegato (B1, B2, B3, B4)

- piano terra B1: ufficio anagrafe, portico, atrio piano terra, vano tecnico e ascensore e scale di accesso al primo piano;
- primo piano B2: comprensivo di tutti i locali e servizi, ascensore scala che dal piano terra porta al primo piano;
- piano secondo B3: comprensivo di tutti i locali e servizi, ascensore scala che dal piano primo porta al piano secondo;

- piano interrato B4: spogliatoio e servizi operai.

4. SEDE VIGILI DEL FUOCO

Area oggetto dell'intervento (area evidenziata in verde nelle planimetrie allegate (A1)

-sala riunioni

-ufficio

-servizi igienici

5. PALESTRINA

Area oggetto dell'intervento (area evidenziata in verde nelle planimetrie allegate (A2)

-palestrina, servizi igienici, ripostigli, scala che dal piano seminterrato porta al piano terra e atrio al piano terra;

7. AULA MAGNA

Area oggetto dell'intervento (area evidenziata in verde nelle planimetrie allegate (A4)

-tutta l'aula magna compreso ripostigli e bagni;

ARTICOLO 2

PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio di pulizia si riferisce a pareti, soffitti, controsoffitti, pilastri, nicchie, scale, davanzali, poggiali, pianerottoli, atri, mobili, porte, stipiti, infissi e serramenti interni ed esterni, vetri di qualunque tipo e in qualunque posto ubicati, tapparelle ed imposte varie, cassonetti, veneziane e similari (con relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), corpi illuminanti da muro ed a soffitto (con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), lampade spia, radiatori ed altri corpi riscaldanti, zoccolature, corrimano, ringhiere, ascensori (porte interne ed esterne), maniglie, grate di protezione, frutti elettrici, specchi, estintori, quadri, ganci, attaccapanni, portarifiuti, elementi igienico-sanitari, cappe di aspirazione, calcolatrici, targhe, davanzali, macchine per ufficio, computer, stampanti, fax, modem, apparecchi telefonici, citofoni, pulsantiere, tutto il materiale di arredamento ordinario quale il mobilio e le suppellettili in ogni loro superficie e componente, scaffali, le attrezzature non sanitarie, tappeti e zerbini.

La pulizia delle apparecchiature elettriche, elettroniche e telefoniche, deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni per non danneggiare le apparecchiature stesse.

L'elencazione di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esimono l'Appaltatore dagli ulteriori adempimenti utili all'esecuzione delle operazioni necessarie per eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

Le metrature e la destinazione delle aree indicate nel presente Capitolato e la loro ripartizione per tipologia di locale sono da ritenersi non strettamente determinanti al fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto. Pertanto le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.

L'ambito di competenza del servizio in oggetto per ogni singolo immobile è evidenziato nelle allegate planimetrie redatte in scala a vista.

ARTICOLO 3

DURATA

1. Il servizio avrà durata di anni 1 (uno) decorrenti dal 01 gennaio 2020 con scadenza il 31 dicembre 2020. Viene fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Comune qualora alla scadenza del primo anno, da considerarsi come periodo di prova, il servizio risultasse eseguito in maniera non soddisfacente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.
2. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
3. Le pulizie ordinarie presso gli edifici scolastici si protrarranno per i soli mesi di effettivo utilizzo dell'attuale struttura.
4. Durante il periodo di chiusura delle strutture scolastiche non sarà corrisposto il corrispettivo relativo al servizio di pulizia delle stesse, ad eccezione di eventuali compensi per pulizie a chiamata, qualora richieste.
5. Il contratto di appalto è prorogabile per un ulteriore periodo di tempo pari a quello originariamente stabilito ed alle medesime condizioni e prezzi offerti, previa relazione finale positiva redatta dal tecnico comunale incaricato dall'Amministrazione. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

ARTICOLO 4

MODIFICAZIONI DELL'APPALTO

1. Il Comune si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici, qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:
 - a) estendere il servizio di pulizia e sanificazione anche a locali e/o aree non contemplati nelle allegate planimetrie del presente Capitolato;
 - b) diminuire temporaneamente o definitivamente le aree e/o superfici comprese nelle allegate planimetrie del presente Capitolato;

c)variare la destinazione d'uso dei locali, con conseguente variazione della tipologia.

2. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l'Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.

3. Per effetto delle variazioni di cui sopra, il compenso contrattuale sarà adeguato proporzionalmente previo accordo tra le parti.

4. Le variazioni di cui sopra possono essere richieste:

- * in aumento fino al 50% rispetto al totale delle superfici indicate nelle allegate planimetrie;

- * in diminuzione fino al 30% rispetto al totale delle superfici indicate nelle allegate planimetrie.

5. Ove l'aumento o la riduzione del servizio sia disposta per una superficie superiore ai limiti sopra indicati, l'Appaltatore potrà avvalersi della facoltà di recesso da esercitarsi entro 90 giorni dalla data comunicata dal Comune per l'aumento o la diminuzione, fermo restando la continuazione della gestione di cui all'art. 2.

6. Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, verranno comunicate all'Appaltatore mediante lettera raccomandata e rientreranno così automaticamente nell'ambito di efficacia contrattuale.

ARTICOLO 5

DEFINIZIONI CONTRATTUALI

Nel presente Capitolato per uniformità di dizione si elencano le definizioni delle operazioni di pulizia universalmente riconosciute.

◇ **scopatura a secco**: asportazione dei vari tipi di sporco solido;

◇ **scopatura ad umido**: asportazione dei vari tipi di sporco con mezzi atti a non sollevare la polvere;

◇ **spolveratura**: asportazione dei vari tipi di polvere con mezzi atti a non sollevare la polvere;

◇ **lavaggio**: solubilizzazione ed asportazione dei vari tipi di sporco con modalità e mezzi idonei secondo il substrato da trattare;

◇ **sanificazione**: complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione;

ARTICOLO 6

PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE

Il servizio di pulizia della Scuola Elementare riguarda essenzialmente il servizio da effettuarsi durante il periodo di svolgimento delle lezioni, la cui durata verrà determinata per ciascun anno scolastico dal Sovrintendente scolastico. Sono inoltre comprese nell'appalto le pulizie generali periodiche. Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali o per altra interruzione delle lezioni comunque denominata e superiore ai tre giorni, la cui durata verrà determinata per ciascun anno scolastico dalla citata Autorità scolastica competente, il servizio dovrà essere sospeso. In detti periodi dovrà tuttavia essere garantito il servizio di pulizia dei locali adibiti a sala insegnanti e loro pertinenze (bagni, corridoi), al termine delle vacanze natalizie e pasquali o degli eventuali periodi

di sospensione sopra citati, dovrà essere effettuata una pulizia di ripristino delle restanti superfici soggette all'appalto, la quale si intende compresa nel corrispettivo dell'appalto.

Il servizio cesserà completamente durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche comunque dopo il 30 giugno.

Il servizio di pulizia della **Scuola Elementare e ampliamento** comprende i seguenti servizi:

a) giornalieri:

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:

- aspirazione con attrezzatura specifica dei tappeti;
- scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento con apposito detergente, comprese le superfici sottostanti gli arredi di facile rimozione (cassettiere mobili, sedie ecc.);
- lavaggio con apposito detergente delle bacheche esterne, degli atri, scale e ingressi, corridoi, ascensori, compresi relativi pulsantiere, corrimano e maniglie;

2. lavaggio, sanificazione, con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, dei relativi pavimenti, sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi, dei rubinetti e degli accessori;

3. pulizia, con apposito detergente delle cattedre, scrivanie, banchi, lavagne, porta gessi e loro accessori e dei piani di servizio, arieggiatura locali;

4. spolveratura in umido, vetrine e vetrinette, librerie ecc. lampadari esclusi;

5. svuotamento e pulizia dei cestini e trasporto in apposti sacchi, sino al punto di raccolta prevedendo la raccolta differenziata, se ritenuto opportuno si potranno richiedere i contenitori da collocare negli sgabuzzini;

6. chiusura al termine delle pulizie serali con inserimento sistema di allarme;

7. le pareti e i soffitti dovranno essere tenuti sgombri dalle ragnatele.

b) servizi periodici:

1. settimanali: (da eseguire ogni sabato);

- pulizia vetri ingresso;
- lavatura piastrelle, rivestimento servizi, compresa disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficienza battericida;
- lavaggio a fondo, con apposita macchina, o con sistema diverso solo se concordato con i tecnici comunali, di ogni tipo di pavimento, utilizzando detersivi specifici per ogni singolo tipo di pavimento;
- scopatura a secco e pulizia scale esterne lato nord, portico e cotile cubettato esterno ingresso scuola e palestra;

2. ogni 40 giorni (date da calendario);

- pulizia lampadari e corpi illuminanti;
- pulizia lavaggio di tutti i vetri ed infissi interni ed esterni compresi davanzali;

3. bimensile:

- pulizia radiatori a partire dal periodo di accensione degli impianti di riscaldamento;

4.. trimestrale;

- pulizia ascensore nuovo, vetri interni ed esterni con intervento del tecnico degli ascensori per motivi di sicurezza;

5. annuali (prima dell'inizio delle lezioni);

- deceratura e ceratura pavimenti previo spostamento dei banchi e cattedre;
- pulizia e lavaggio controsoffitto;
- pulizia e lavaggio interno ed esterno avvolgibili e serramenti;
- sistemazione banchi e cattedre come da richieste insegnanti;

6. Tre interventi annui (date da concordare con ufficio tecnico)

- lucidatura con apposita macchina ad alta velocità di tutti i pavimenti della scuola e della zona esterna (corridoi atri) della palestra;

Gli interventi di cui al punto 5) devono essere completati con 10 giorni di anticipo, sull'inizio delle lezioni. Dovrà garantirsi la pulizia dell'aula insegnanti e servizi di pertinenza in anticipo sull' inizio delle lezioni, data da concordare con ufficio tecnico normalmente con il primo settembre;

le date dei punti 2-3-4-5-6 saranno indicate e concordate da calendario redatto dall' Ufficio Tecnico;

Gli interventi previsti ai punti 5-6 vanno eseguiti anche per il piano seminterrato, piano rialzato e primo piano che nell' ordinario viene tenuto pulito dalle bidelle della scuola (color arancio nelle planimetrie);

ARTICOLO 7

PALESTRA

Il servizio di pulizia della Palestra della scuola elementare riguarda il servizio da effettuarsi durante tutto l'anno esclusi i mesi di luglio ed agosto. Al termine delle vacanze o degli eventuali periodi di sospensione sopra citati, dovrà essere effettuata una pulizia di ripristino delle superfici soggette all'appalto, la quale si intende compresa nel corrispettivo dell'appalto

Il servizio di pulizia della Palestra e servizi annessi comprende i seguenti servizi:
--

a) giornalieri:

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:

- aspirazione con attrezzatura specifica dei tappeti;
- scopatura ad umido del pavimento della palestra e gradinate con apposito detergente;
- lavaggio con apposito detergente degli atri, scale e ingressi, corridoi, ascensori, compresi relativi pulsantiere, corrimano e maniglie;
- scopatura a secco delle scale ed ingresso esterno;

2. pulizia, con apposito detergente dei piani di servizio, arieggiatura locali;

3. spolveratura in umido, vetrine e vetrinette, librerie ecc. lampadari esclusi;

4. svuotamento e pulizia dei cestini e trasporto in apposti sacchi, sino al punto di raccolta prevedendo la raccolta differenziata, se ritenuto opportuno si potranno richiedere i contenitori da collocare negli sgabuzzini;
5. le pareti e i soffitti dovranno essere tenuti sgombri dalle ragnatele
6. chiusura al termine delle pulizie ed eventuale inserimento sistema di allarme;

b) servizi periodici:

1. settimanali: (da eseguire ogni sabato);

- pulizia vetri ingresso principale;
- lavatura piastrelle, rivestimento servizi, compresa disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficienza battericida;
- lavaggio a fondo, con apposita macchina, o con sistema diverso solo se concordato con i tecnici comunali, di ogni tipo di pavimento, utilizzando detersivi specifici per ogni singolo tipo di pavimento;

2. ogni 40 giorni (date da calendario);

- pulizia lampadari e corpi illuminanti;
- pulizia lavaggio di tutti i vetri ed infissi interni ed esterni compresi davanzali;
- pulizia delle attrezzature fissate alle pareti (spalliere, tabelloni ecc.) e pulizia attrezzature minute (stuoie, materassini, birilli ecc.)

3. annuali (prima dell'inizio delle lezioni);

- deceratura e ceratura pavimento con apposito turapori sigillante a tre o più mani secondo indicazioni del tecnico comunale;

ARTICOLO 8

PULIZIA MUNICIPIO

Il servizio di pulizia del **Municipio** comprende i servizi giornalieri per 5 giorni la settimana e durante l'intero anno con esclusione delle festività riconosciute e i servizi periodici.

Il servizio di pulizia del **Municipio** comprende i seguenti servizi:

a) Servizi giornalieri:

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:

- aspirazione con attrezzatura specifica dei tappeti;
- scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento con apposito detergente, comprese le superfici sottostanti gli arredi di facile rimozione (cassettiere mobili, sedie ecc.);
- lavaggio con apposito detergente delle bacheche esterne, degli atri, scale e ingressi, corridoi, ascensori, compresi relativi pulsantiere, corrimano e maniglie;

2. lavaggio, sanificazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, dei relativi pavimenti, sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi, dei rubinetti e degli accessori;

3. pulizia con apposito detergente degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, computers, calcolatrici, telefoni), delle scrivanie, loro accessori (cassettiere allunghi tavoli dattilo ecc.)
4. svuotamento e pulizia dei cestini e trasporto, in appositi sacchi sino al punto di raccolta prevedendo la raccolta differenziata;
5. spolveratura in umido, vetrine e vetrinette, librerie ecc.
6. inserimento sistema allarme al termine dei lavori di pulizia.

b) Servizi periodici:

1. settimanali: (da eseguire ogni venerdì);

- lavaggio a fondo a mano o con apposita macchina, o con sistema diverso solo se concordato con i tecnici comunali, dei pavimenti e delle scale utilizzando idonei detersivi;
- lavaggio a fondo, dei pavimenti e rivestimenti, con idonei detersivi dei servizi igienico-sanitari, compresa la disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficienza battericida;

2. ogni 40 giorni (date da calendario);

- pulizia lampadari e corpi illuminanti;
- pulizia lavaggio di tutti i vetri ed infissi interni ed esterni compresi davanzali;

3. bimensile:

- pulizia radiatori a partire dal periodo di accensione degli impianti di riscaldamento;
- pulizia a fondo con apposito detergente di armadi anche ripiani interni liberi.

ARTICOLO 9

PULIZIA MUNICIPIO SERVIZI OPERAI

Il servizio di pulizia dei Servizi Operai comprende i seguenti servizi:
--

a) Servizi giornalieri:

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:

- aspirazione con attrezzatura specifica dei tappeti;
- scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento con apposito detergente, comprese le superfici sottostanti gli arredi di facile rimozione (cassettiere mobili, sedie ecc.);

2. lavaggio, sanificazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, dei relativi pavimenti, sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi, dei rubinetti e degli accessori;

3. pulizia con apposito detergente degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, computer, calcolatrici, telefoni), delle scrivanie, loro accessori (cassettiere allunghi tavoli dattilo ecc.)

4. svuotamento e pulizia dei cestini e trasporto, in appositi sacchi sino al punto di raccolta prevedendo la raccolta differenziata;

b) Servizi periodici:

1. settimanali: (da eseguire ogni venerdì);

- lavaggio a fondo a mano o con apposita macchina tassativamente dopo l'ultimo giorno lavorativo della settimana dei pavimenti utilizzando idonei detersivi;

- lavaggio a fondo, dei pavimenti e rivestimenti, con idonei detersivi dei servizi igienico-sanitari, compresa la disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficienza battericida;

2. ogni 40 giorni (date da calendario);

- pulizia lampadari, corpi illuminanti e radiatori;
- pulizia lavaggio di tutti i vetri ed infissi interni ed esterni compresi davanzali;

ARTICOLO 10

PULIZIA SEDE VIGILI DEL FUOCO

Il servizio di pulizia della Sede Vigili del Fuoco comprende i seguenti servizi:

a) Servizi settimanali:

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:

- aspirazione con attrezzatura specifica dei tappeti;
- scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento con apposito detergente, comprese le superfici sottostanti gli arredi di facile rimozione (cassettiere mobili, sedie ecc.);

2. lavaggio, sanificazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, dei relativi pavimenti, sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi, dei rubinetti e degli accessori;

3. pulizia con apposito detergente degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, computers, calcolatrici, telefoni), delle scrivanie, loro accessori (cassettiere allunghi tavoli dattilo ecc.)

4. svuotamento e pulizia dei cestini e trasporto, in appositi sacchi sino al punto di raccolta prevedendo la raccolta differenziata;

b) Servizi periodici:

ogni 40 giorni (date da calendario);

- pulizia lampadari, corpi illuminanti e radiatori;
- pulizia lavaggio di tutti i vetri ed infissi interni ed esterni compresi davanzali;

I

ARTICOLO 11

PULIZIA PALESTRINA

Il servizio di pulizia della Palestrina comprende i seguenti servizi:
--

a) Servizi settimanali:

Due interventi alla settimana (date da calendario);

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:

- aspirazione con attrezzatura specifica dei tappeti;
- scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento con apposito detergente, comprese le superfici sottostanti gli arredi di facile rimozione (cassettiere mobili, sedie ecc.);

2. lavaggio, sanificazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, dei relativi pavimenti, sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi, dei rubinetti e degli accessori;
3. pulizia con apposito detergente degli arredi, attrezzature, delle scrivanie, loro accessori (cassettiere allunghi tavoli dattilo ecc.)
4. svuotamento e pulizia dei cestini e trasporto, in appositi sacchi sino al punto di raccolta prevedendo la raccolta differenziata;

b) Servizi periodici:

ogni 40 giorni (date da calendario);

- pulizia lampadari, corpi illuminanti e radiatori;

ARTICOLO 12

AULA MAGNA

a) Intervento mensile

1. aspirazione con attrezzatura specifica dei pavimenti anche di moquette;
- pulitura e aspirazione palco compresa struttura e attrezzature connesse;
2. lavaggio, sanificazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, dei relativi pavimenti, sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi, dei rubinetti e degli accessori;

b) Intervento annuale

1. pulizia con apposito detergente degli arredi, attrezzature, lampade, lampadari, faretti ecc.;
2. aspirazione e pulizia di tutte le poltroncine con apposito detergente, pulizia vetri interni ed esterni, pulizia infissi e tende oscuranti;

ARTICOLO 13

MATERIALI IMPIEGATI E RIFIUTI

**PRODOTTI PER L'IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI
SANITARI)**

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi a quanto previsto dal capitolo 6.1 "specifiche tecniche" dei «Criteri ambientali minimi» di cui al D.M. 24.05.2012.

L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori

dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato B1, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

PRODOTTI DISINFETTANTI

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del D.P.R. n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: «Presidio medico-chirurgico» e «Registrazione del Ministero della salute n.»

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: «Prodotto biocida» e «Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....».

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi a quanto previsto dal capitolo 6.2 “specifiche tecniche” dei «Criteri ambientali minimi» di cui al D.M. 24.05.2012

Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato C.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai «criteri ambientali minimi» dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali minimi.

ALTRI PRODOTTI

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati «superconcentrati».

Per «prodotti superconcentrati» si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e a quanto previsto dal capitolo 6.2 "specifiche tecniche" dei «Criteri ambientali minimi» di cui al D.M. 24.05.2012

Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato C1.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai «criteri ambientali minimi» dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali minimi.

E' vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, etc.).

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum o gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'analina che li danneggerebbero irreparabilmente.

In nessun caso per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) potranno essere usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.

L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a verifica dell'ASL i prodotti, chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia all'Amministrazione Comunale.

Tutti i materiali occorrenti per le pulizie sopra indicate sono a carico dell'Impresa aggiudicataria e dovranno essere idonei per l'uso per qualità e quantità.

Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.

Le parti degli imballaggi primari devono essere facilmente separabili in parti monomateriale. Le informazioni che devono figurare sugli imballaggi sono: istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, informazioni sugli ingredienti e relativa etichettatura.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare contenitori ed altri imballaggi contenenti PVC ed è tenuto ad effettuare la **raccolta differenziata dei rifiuti** tra: **carta, plastica, lattine, vetro e residuo**.

L'Appaltatore dovrà quindi provvedere allo sgombero dei materiali di risulta, derivante dallo svuotamento dei cestini/contenitori presenti e, a mezzo di appositi sacchi, al conferimento degli stessi nei punti di raccolta individuati presso i singoli immobili o piazzola R.S.U..

Tali prestazioni devono essere eseguite durante tutta la durata del contratto, conformemente agli orari di funzionamento delle strutture.

L'Appaltatore deve utilizzare attrezzature elettriche a basso consumo energetico ed ecocompatibili rientranti nella CLASSE ENERGETICA A o A+. Le emissioni sonore degli apparecchi non dovranno superare i 76 dB.

A fine lavoro l'Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre sia interne che esterne, spegnere le luci e chiudere i rubinetti per evitare sprechi, inserire dispositivi di allarme se presenti.

Le prestazioni di pulizia dovranno essere effettuate senza creare alcun disagio o pericolo alle attività stesse, e ottemperando a quanto previsto dal presente capitolato.

Il servizio oggetto del presente contratto, volto a garantire lo svolgimento delle attività sportive, ludico-ricreative, mediche e delle istituzioni scolastiche in ambienti puliti e sanificati, comprende il continuo rifornimento dei prodotti di consumo quali carta igienica, salviette, sapone liquido, sacchetti igienici, carta assorbente, copriwater.

ARTICOLO 14

CONSERVAZIONE DEI LOCALI E DANNI

1. Il servizio di pulizia deve essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, attrezzature, vetri, cristalli, lampadari, computer, etc., e della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di espletamento del servizio di pulizia, salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

ARTICOLO 15

ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune mette a disposizione dell'Appaltatore gratuitamente per l'espletamento del servizio:
 - acqua ed energia elettrica necessaria con esclusione della fornitura di energia elettrica per piattaforme aeree;

– presso ogni immobile ripostigli per la custodia degli apparecchi di pulizia e dei materiali limitatamente al fabbisogno settimanale.

2. Il Comune si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati per controllarne lo stato di manutenzione e di pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore.

ARTICOLO 16

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. La pulizia dei locali dove siano installati impianti tecnologici, dovrà essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni per non danneggiare le apparecchiature ivi installate usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti, solo in caso di assoluta necessità potranno essere usati stracci umidi, previo il disinserimento elettrico degli impianti stessi..

2. La ditta è tenuta a rispettare il calendario di esecuzione delle pulizie periodiche previste dall'Amministrazione che verrà consegnato.

3. La ditta è tenuta anche allo sgombero e successivo deposito negli appositi contenitori della nettezza urbana dei materiali di risulta dello svuotamento dei cestini e dei posacenere, ed in genere di quanto raccolto durante il servizio rispettando il sistema della raccolta differenziata;

4. Fornitura a propria cura e spese di:

- sacchi per la raccolta rifiuti urbani e per i cestini;
- a ciclo continuo sapone liquido neutro nei distributori, carta igienica di buona qualità, asciugamani di carta monouso;
- materiale di pulizia di cui all' art. 13: detersivi, detergenti, disinfettanti, disincrostanti, cere antisdrucchiolevoli; tali materiali dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili, i pavimenti, i mobili e gli arredi;
- tutte le attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;
- fornire ed installare in comodato d' uso gratuito di tutti i distributori della carta igienica, asciugamani e sapone presso tutti i servizi igienici degli stabili oggetto dell' appalto in numero e quantità ritenuti idonei dall' Amministrazione Comunale;
- ogni altro onere necessario all'espletamento del servizio;

5. Provvedere al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici non pulibili dall'interno. Le relative attrezzature impiegate dovranno essere idonee ad assicurare il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori addetti evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio con espresso divieto di operare sulle aiuole;

6. Fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo n. 81 d.d. 09/04/2008;

7. Garantire la conformità delle macchine impiegate per la pulizia alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. In particolare tutte le macchine a funzionamento elettrico devono essere collegate a dispositivo tale da assicurare la perfetta messa a terra, nonché avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente;

8. L'appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle attrezzature che dei prodotti utilizzati, ed il Comune non sarà responsabile in caso di danni o furti;

9. L'appaltatore e per esso il suo personale dipendente deve:

- comunicare i nominativi delle persone addette alle pulizie e dotarle di divisa e apposito cartellino di riconoscimento;
- svolgere il servizio negli orari prestabiliti;
- rispettare i piani di lavoro eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
- mantenere il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, fatti o notizie in genere;
- non creare disordine tra le documentazioni presenti su scrivanie e tavoli da lavoro;
- provvedere a consegnare al Comune ogni oggetto ritrovato durante le operazioni di pulizia;
- lasciare immediatamente i locali da pulire al termine del servizio;
- segnalare tempestivamente al Comune le eventuali rotture o malfunzionamenti riscontrati durante le operazioni di pulizia.
- applicare su tutte le attrezzature e macchinari in uso dall'Appaltatore una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno dell'Appaltatore stesso. Tutte le macchine, i componenti di sicurezza e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. La loro scelta e le loro caratteristiche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni;

E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio, o che abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

10. Sostituzione tempestiva del personale assente (es. malattia) onde poter garantire la continuità del servizio;

11. L'appaltatore espletterà il servizio oggetto del presente contratto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci e provvederà a sue spese a tutto il materiale necessario, nonché al macchinario ed attrezzi, ecc. occorrenti per il servizio di pulizia stesso.

12. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai lampadari, ecc., e alla mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa,

che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio delle pulizie, salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

13. L'appaltatore si impegna a sorvegliare costantemente l'andamento del servizio ed a impedire accesso all'edificio interessato alla pulizia ad estranei durante le ore del servizio medesimo.

14. L'appaltatore dovrà indicare al Comune il nome e numero di telefono di un responsabile che assuma i contatti regolarmente con gli uffici comunali.

15. Il Comune potrà, se ritenuto necessario, richiedere che il personale in servizio effettui la timbratura per la verifica del rispetto delle ore minime;

ARTICOLO 17

PERSONALE - OSSERVANZA

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi locali vigenti nel luogo di prestazione dei servizi, per tutta la durata di svolgimento degli stessi. Lo stesso è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione e, nel caso di appartenenza ad imprese cooperative, anche nei rapporti con i soci. L'Appaltatore è obbligato inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza. Al Comune resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del lavoro. Si stabilisce che per il trattamento economico complessivo dei Soci lavoratori delle Società Cooperative appaltatrici costituisca riferimento il Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed in particolare il CCNL "imprese di pulizia" stipulato in data 19/12/2007.

2. All'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare le norme contrattuali anche per quanto concerne l'assunzione del personale già iscritto sui libri matricola delle gestioni precedenti.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo verrà comunicata all'Appaltatore l'inadempienza e si procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio.

4. Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Lo stesso personale deve essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio e possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità. Deve inoltre essere di provata capacità ed esperienza.

L'impresa appaltatrice solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Pomarolo in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente,

nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 18

PERSONALE - OBBLIGHI

L'impresa appaltatrice, entro dieci giorni dell'assunzione del servizio di pulizia, deve trasmettere al Comune di Pomarolo l'elenco del personale giornaliero (sia abitualmente addetto che supplente) con l'indicazione del numero di ore assegnato ad ogni singola unità lavorativa. Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere segnalate immediatamente per iscritto dall'Impresa appaltatrice all'Amministrazione appaltante. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di determinare e verificare la quantità minima di personale e di ore lavorative necessarie per espletare accuratamente il servizio di pulizia. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere, relativamente al personale dell'impresa appaltatrice, copia dei "nulla osta" per gli eventuali operai ausiliari, l'elenco dei Soci e la certificazione per gli stessi dell'ufficio di Collocamento competente che il lavoratore socio è assegnato al lavoro appaltato.

ARTICOLO 19

PENALITA'

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni si applicherà una penale massima di Euro 500,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% (dieci %) dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di euro 500.000,00.- (cinquecentomila/00) – unico – per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
5. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 21

SUBAPPALTO

Il Comune di Pomarolo, fa espresso divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente capitolato o di cedere in tutto o in parte il contratto che ne deriva e il credito relativo.

ARTICOLO 22

SICUREZZA

1. E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta da parte del Comune, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge, in particolare il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 e s.m., per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti del Comune e dei terzi manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
2. L'Appaltatore si impegna inoltre ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sui cantieri oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici ed ad adottare le cautele e misure del caso.
3. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la

sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

ARTICOLO 23

SEGRETO D'UFFICIO

1. L'Appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti e addetti, all'osservanza del segreto su quanto verrà a sua conoscenza per ragioni di servizio, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti le attività esplicate negli immobili di cui al presente Capitolato.
2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite qualora, a proprio insindacabile giudizio, non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. Nel caso di esercizio di tale facoltà, la ditta deve provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 24

VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. L'esecuzione dei lavori sarà sottoposta a verifica e controllo. Il Comune, per mezzo dei suoi incaricati ed in presenza dell'incaricato dell'Appaltatore eserciterà la facoltà di controllo in merito all'esecuzione del servizio, anche con controllo sul rispetto di quanto indicato in sede di offerta (orari, procedure, materiali e macchinari impiegati, ecc.).
2. In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali riscontrate in contraddittorio con l'incaricato dell'Appaltatore, il Comune ha la facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, ed a suo insindacabile giudizio, l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio nonché la modifica o sostituzione dei prodotti e macchinari utilizzati.
3. Ove ciò non fosse possibile o conveniente per il Comune, il Servizio di cui sopra provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal compenso in prima scadenza.
4. Nel caso di reiterato inadempimento il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, dandone avviso all'Appaltatore con semplice lettera raccomandata.

ARTICOLO 25

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore sulla base di regolare fatturazione, che deve avvenire entro il mese di esecuzione della prestazione

mediante mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere Comunale Credito Valtellinese - sede di Rovereto, previa presentazione di quanto richiesto dall'art. 5 L. 25.01.1994, n. 82..

2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.P. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La Stazione Appaltante procede allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente al regolare completamento della prestazione.

ARTICOLO 26

GARANZIA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 27

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 17 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione Appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 15, comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- l) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 3 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 28

ANTICIPAZIONI

Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni, come specificatamente disposto dall'art. 6 comma 2 della L.P. 10/07/1990 n. 23 e s.m.i..

ARTICOLO 29

REVISIONI DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo forfetario spettante all'Appaltatore sarà aggiornato, per i periodi annuali successivi al primo, con riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo all'anno precedente a quello cui il corrispettivo si riferisce (novembre-novembre).
2. Gli aggiornamenti successivi al primo si attueranno applicando l'aumento ISTAT di cui sopra ai corrispettivi corrisposti all'Appaltatore nell'anno precedente e, pertanto, già aggiornati.

ARTICOLO 30

VARIAZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli il Comune di Pomarolo si riserva la facoltà di variare, anche temporaneamente la consistenza dei servizi richiesti, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti del quinto del valore originario complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23.
2. In tal caso il corrispettivo contrattuale relativo sarà aumentato o decurtato in proporzione alla variazione della superficie, previa comunicazione all'impresa appaltatrice, e l'importo sarà determinato moltiplicando i mq in aumento o diminuzione per l'importo €/h relativo e parametrato al periodo di variazione.
3. Tale sistema di calcolo servirà pure da base per la determinazione del corrispettivo da riconoscere in caso di affidamento, in corso di contratto, del servizio di pulizia di nuovi edifici comunque ed ovunque insistenti sul territorio comunale. In tal caso, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, verrà individuata la tipologia di servizio affine fra quelle contenute nelle planimetrie allegate.

ARTICOLO 31

ORE MINIME PREVISTE

Il servizio dovrà essere svolto con la massima serietà ed efficienza dalla Ditta e comunque **garantendo un minimo di ore lavorative** per gli interventi giornalieri e settimanali come indicato nella tabella sottostante, gli orari e le giornate potranno variare solo se concordate in forma scritta con gli incaricati comunali; **Non sono quantificate le ore** necessarie per gli interventi di ceratura, deceratura, pulizie straordinarie e a cadenza che sono a discrezione dell' Appaltatore comunque

vanno svolte con la massima serietà ed in più a quelle indicate nella sottostante tabella in quanto il personale comunale addetto effettuerà i controlli;

<u>ORE MINIME ANNUALI INTERVENTI GIORNALIERI E SETTIMANALI</u>	
<u>SCUOLA ELEMENTARE</u>	
Da lunedì a venerdì (dalle 16.15 alle 18.45)	
2 ore e 15' 2 persone = 4 ORE 30' ore /gior x 5 gior x 4 settim. x 10 mesi	= 900 ore
Sabato (dalle 7.00 alle 10.00)	
3,0 ore 2 persone = 6 ore/sett x 4 settim. x 10 mesi	= 240 ore
<u>PALESTRA</u>	
Da lunedì a venerdì (dalle 6.15 alle 7.45)	
1,5 ora 1 persone = 1,5 /gior x 5 gior x 4 settim. x 10 mesi	= 300 ore
Sabato (dalle 9.30 alle 12.00)	
2,0 ore 1 persone = 2,0 ore/sett x 4 settim. x 10 mesi	= 80 ore
<u>MUNICIPIO E SPOGLIATOIO OPERAI</u>	
Da lunedì a giovedì (dalle 19.00 alle 21.00)	
2,0 ore 1 persone = 2 ore/gior x 5 gior x 4 settim. x 12 mesi	= 480 ore
Venerdì (dalle 14.00 alle 16.00)	
2,0 ore 2 persone = 4,0 ore/sett x 4 settim. x 12 mesi	= 192 ore
<u>SEDE VIGILI DEL FUOCO</u>	
Mercoledì (dalle 15.00 alle 16.00)	
1,0 ore 1 persone = 1 ore/sett x 4 settim. x 12 mesi	= 48 ore
<u>PALESTRINA</u>	
1,0 ore 1 persone = 1 ore 2 volte/sett x 4 settim. x 10 mesi	= 80 ore
<u>AULA MAGNA</u>	
2 ore e 30' 2 persone = 5 x 12 mesi	= 60 ore

ARTICOLO 32

IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ARTICOLO 33

RINVIO

L'Appaltatore, oltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato, è soggetto inoltre alla esatta osservanza di tutte le seguenti norme, nessuna esclusa:

- Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m. ed integrazioni;
- Legge 25 gennaio 1994 n. 82 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale 7 luglio 1997 n. 274;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Attuazione dell'art. 1 della L. 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i. Disciplina delle cooperative sociali;
- ogni altro provvedimento che venisse emanato nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale di cui al presente capitolato, sia in termini di modifica e/o integrazione di norme vigenti sia in termini di nuove norme nonché di coordinamento delle stesse.

ARTICOLO 34

SPESE ED IMPOSTE

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti al contratto di appalto ed alla sua stipulazione (con esclusione dell'I.V.A.).

L'Appaltatore assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti l'espletamento del servizio, con rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

ARTICOLO 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per

esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;

o) consentire che il Titolare –come imposto dalla normativa –effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) individuare, per iscritto la/le persona/e munita/e di esperienza, capacità ed affidabilità cui attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss.mm.), nonché verificarne annualmente l'operato (punto 2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre, conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Committente, su richiesta, l'elenco degli Amministratori (punto 2, lettere c e d) del Provvedimento del Garante privacy);

r) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di sistema (punto 2, lettera f) del Provvedimento del Garante privacy), con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate, che devono contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi;”.

In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l'appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.

r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente,

servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ARTICOLO 36

TRACCIABILITA' FLUSSI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Villa Lagarina (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Villa Lagarina della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Villa Lagarina.”

3. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della

prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. *****.

ARTICOLO 37

OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di

euro 500.000,00.- (cinquecentomila/00) – unico – per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

5. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 38

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto, sarà con affidamento dei lavori con il sistema della diretta amministrazione ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93 e s.m. e art. 32 regolamento di esecuzione L.P. e s.m.;

ARTICOLO 38

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo annuo complessivo dei servizi da appaltare di cui al precedente articoli, ammonta presuntivamente ad euro 43.442,00.-, di cui euro 642,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più I.V.A. prevista dalla legge, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

Immobile ed ubicazione		Importo (euro)
Scuola Elementare	Pomarolo – piaz.le Angheben n. 6	20.600,00.-
Palestra scuola primaria	Pomarolo – piaz.le Angheben n. 6/A	6.840,00.-
Municipio	Pomarolo – piazza Fontana n. 7	12.060,00.-
Sede VVF	Pomarolo – piaz.le Angheben n. 5/F	860,00.-
Palestrina	Pomarolo – piaz.le Angheben n. 7	1.420,00.-
Aula Magna	Pomarolo – piaz.le Angheben n. 6/A	1.020,00.-
Importo soggetto a ribasso		42.800,00.-
Oneri della sicurezza		642,00.-
Importo complessivo a base di gara		43.442,00.-

Data

Firma della Ditta

Per Accettazione

.....

Si allegano n° 08 planimetrie (A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4)